

STATUTO FEDERALE

...omissis...

TITOLO SECONDO SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I AFFILIATI - AGGREGATI

Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti

1. Sono affiliati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio
 - a) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
 - b) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;
 - c) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
 - d) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla FIC;
 - e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
 - f) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione e le quote di tesseramento;
 - g) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell’atto costitutivo l’assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
4. L’affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.
6. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la Società, l'Associazione o l'Ente istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Art.4 bis – Aggregazione – condizioni e requisiti

1. Sono aggregati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive che di seguito saranno indicati come "Aggregati" i cui statuti siano uniformi al disposto dell'art.29 dello Statuto del CONI, all'art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
 - a) abbiano una sede, un tecnico iscritto all'Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor;
 - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
 - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla FIC;
 - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
 - g) si impegnino a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione e le quote di tesseramento;
 - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di aggregazione o di riaggregazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
3. L'aggregazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
4. All'atto dell'aggregazione, o del rinnovo della stessa, la Società o l'Associazione istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

...omissis...